

Delibera n. 74/2026

Oggetto: Approvazione delle “Linee Guida per l’istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università”.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene “**Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo del 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, di “**Istituzione dell’Istituto Nazionale di Astrofisica - INAF, a norma dell’articolo 11 della legge 15 marzo 1997, numero 59**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene “**Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche**”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, numero 97, con il quale è stato emanato il “**Regolamento per la amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla Legge 20 marzo 1975, numero 70**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il “**Riordino dell’Istituto Nazionale di Astrofisica**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 30 giugno 2003, numero 196, con il quale è stato adottato il “**Codice in materia di protezione dei dati personali**”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, con il quale è stato emanato il “**Codice della Amministrazione Digitale**”;
- VISTA** la Legge 27 dicembre 2006, numero 296, che contiene le “**Disposizioni per la formazione del Bilancio Annuale e del Bilancio Pluriennale dello Stato (Legge Finanziaria per l’Anno 2007)**”, e, in particolare, l’articolo 1, comma 450;
- VISTA** la Legge 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 236, che definisce i principi e i criteri direttivi della “**Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca**”, e, in particolare, l’articolo 1;
- VISTO** il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, e successive modificazioni ed integrazioni, emanato in “**Attuazione della Legge 4**

marzo 2009, numero 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

- VISTA** la Legge 31 dicembre 2009, numero 196 (**“Legge di Contabilità e Finanza Pubblica per l’Anno 2010”**), ed, in particolare, l’articolo 2, che *“...delega il Governo ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l’armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione delle regioni e degli enti locali, e dei relativi termini di presentazione e approvazione, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica...”*;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il **“Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 31 maggio 2011, numero 91, e successive modifiche ed integrazioni, che contiene alcune *“Disposizioni in materia di adeguamento e di armonizzazione dei sistemi contabili, in attuazione dell’articolo 2 della Legge 31 dicembre 2009, numero 196”*, e che disciplina, in particolare, la *“...armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica attraverso una disciplina omogenea dei procedimenti di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo...”*;
- VISTO** il Decreto Legge 9 febbraio 2012, numero 5, che contiene alcune **“Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 aprile 2012, numero 35;
- VISTO** il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, che contiene **“Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”**, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, numero 190, che contiene **“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione”**;
- VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, che riordina la **“Disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”**;
- VISTA** la Legge 7 agosto 2015, numero 124, con la quale sono state conferite **“Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”**, e, in particolare, l’articolo 13;
- VISTA** la Legge 28 dicembre 2015, numero 208, **“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”**;

- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2016, numero 97, che ha modificato e integrato, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, le disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012, numero 190, e nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013, numero 33, ai fini della ***“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 26 agosto 2016, numero 179, che contiene ***“Modifiche ed integrazioni al Codice della Amministrazione Digitale di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, numero 82, ai sensi dell'articolo 1 della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, che disciplina la ***“Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 74, con il quale sono state apportate alcune ***“Modifiche al Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, numero 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della Legge 7 agosto 2015, numero 124”***;
- VISTO** il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, numero 75, che contiene alcune ***“Modifiche e integrazioni al Decreto Legislativo 30 marzo 2001, numero 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e), e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l) m), n), o), q), r), s) e z), della Legge 7 agosto 2015, numero 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”***;
- VISTO** il ***“Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”***, in vigore dal 24 maggio 2016 e applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;
- VISTO** il Decreto Legislativo 10 agosto 2018, numero 101, che contiene alcune ***“Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo del 27 aprile 2016, numero (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)”***;
- VISTO** il Regolamento del 12 febbraio 2021, numero 2021/241UE, approvato dal Parlamento e dal Consiglio Europeo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Unione Europea del 18 febbraio 2021, numero L57, che istituisce il ***“Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza della Unione Europea”***;
- VISTA** la Comunicazione della Commissione Europea del 12 febbraio 2021, numero C (2021) 1054 FINAL, con la quale sono stati definiti alcuni ***“Orientamenti tecnici sulla applicazione del principio di “non arrecare un danno significativo” a norma del Regolamento sul Dispositivo per la Ripresa e la Resilienza”***;

- VISTO** il "**Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**", che è stato ufficialmente presentato alla Commissione Europea in data 30 aprile 2021, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento innanzi richiamato, definitivamente approvato dal Consiglio Europeo "Economia e Finanza" con la Delibera del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato Generale del Consiglio Europeo con la nota del 14 luglio 2021, numero di protocollo LT161/21;
- VISTO** il Decreto Legge 31 maggio 2021, numero 77, con il quale sono state emanate alcune norme in materia di "**Governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza**" e sono state adottate le "**Prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure**", convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, numero 108, e, in particolare, l'articolo 51, comma 1, lettera a), e comma 3, che ha modificato l'articolo 1 del Decreto Legge 16 luglio 2020, numero 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, numero 120;
- VISTO** il Decreto-Legge 9 giugno 2021, numero 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, numero 113, con il quale sono state approvate alcune "**Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia**";
- VISTO** il Decreto-Legge 6 novembre 2021, numero 152, convertito con modificazioni dalla Legge 29 dicembre 2021, numero 233, con il quale sono state approvate alcune "**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose**";
- VISTO** il Decreto-Legge 30 aprile 2022, numero 36, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 giugno 2022, numero 79, con il quale sono state approvate "**Ulteriori misure urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)**";
- VISTO** altresì il Decreto-Legge 24 febbraio 2023, n. 13 rubricato "**Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC), nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune**", convertito con modificazioni dalla legge 21 aprile 2023, n. 41;
- VISTA** la Legge 30 dicembre 2025, numero 199, con la quale sono stati approvati il "**Bilancio Annuale di Previsione dello Stato per l'Anno Finanziario 2026**" e il "**Bilancio Pluriennale dello Stato per il Triennio 2026-2028**";
- VISTO** lo "**Statuto**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 25 maggio 2018, numero 42, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018, modificato ed integrato dal medesimo organo con la Delibera del 13 settembre 2024, n. 16 e pubblicato sul "**Sito Web Istituzionale**" in data 29 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 30 ottobre 2024;

CONSIDERATO

che lo “**Istituto Nazionale di Astrofisica**”:

- ai sensi dell'art. 2 del proprio Statuto promuove, realizza e coordina, anche nell'ambito di programmi dell'Unione europea e di organismi internazionali, attività di ricerca nei campi dell'astronomia e dell'astrofisica, sia tramite la rete delle proprie strutture di ricerca e delle infrastrutture strumentali e gestionali, sia in collaborazione con le Università e con altri soggetti pubblici e privati, nazionali, internazionali ed esteri;
- ai sensi dell'art. 6, comma 1, lettera a), del medesimo Statuto, per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali e di tutte le altre attività ad esse connesse e/o conseguenti, ivi comprese quelle relative all'utilizzo economico dei risultati della ricerca propria e di quella oggetto di commissione a soggetti terzi, può “... *stipulare accordi e convenzioni*”;
- ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del succitato Statuto “... *al fine di promuovere la collaborazione tra l'INAF e le università, gli enti di ricerca e gli organismi pubblici e privati, nel reciproco interesse di sviluppare le attività di ricerca e l'alta formazione sulle materie di competenza, l'INAF, con atto del Presidente e previa delibera del Consiglio di Amministrazione può stipulare convenzioni generali o accordi quadro...*”;

VISTO

il “**Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**”, predisposto ai sensi dell'articolo 18, commi 1 e 3, del Decreto legislativo 4 giugno 2003, numero 138, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004, numero 3, pubblicato nel Supplemento Ordinario numero 185 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 23 dicembre 2004, numero 300;

VISTA

la Delibera del 2 luglio 2009, numero 46, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha modificato l'articolo 14 del predetto “**Regolamento**”;

VISTO

il “**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con Delibera del 5 giugno 2020, numero 46, modificato dal medesimo Organo con Delibera del 29 aprile 2021, numero 21, pubblicato in data 24 giugno 2021 ed entrato in vigore il 9 luglio 2021, da ultimo modificato ed integrato dal medesimo organo con la Delibera del 13 settembre 2024, n.16, pubblicato in data 29 ottobre 2024 ed entrato in vigore il 30 ottobre 2024;

VISTO

il “**Regolamento del personale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**”, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'11 maggio 2015, numero 23, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 30 ottobre 2015, numero 253, ed entrato in vigore il 1° novembre 2015;

VISTA

la Delibera del 25 febbraio 2021, numero 8, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato la modifica dell'articolo 21 del predetto “**Regolamento**”;

VISTI

in particolare, gli articoli 17, 30 e 31 del predetto “Regolamento del personale”, richiamati tra i riferimenti normativi delle “Linee Guida” in esame, e segnatamente:

- l'articolo 17, il quale prevede che l'INAF, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, si avvale anche di personale delle Università o di altri Enti pubblici e privati "...associato alle proprie attività..."; che l'associazione "...non costituisce rapporto di lavoro, si esplica a tempo determinato ed a titolo gratuito..." ed è disposta e può essere revocata dal Presidente dell'INAF ai sensi di apposito Disciplinare; e che, ai sensi del comma 8, l'INAF "...può attribuire incarichi gratuiti di ricerca o di collaborazione tecnico-scientifica al personale associato che opera con continuità e prevalentemente nell'Ente, nell'ambito dei programmi scientifici e presso le Strutture territoriali di quest'ultimo...", incarichi deliberati dal Consiglio di Amministrazione su richiesta dell'interessato e proposta del Direttore della Struttura di afferenza;
- l'articolo 30, il quale disciplina la mobilità interna, permanente o temporanea, e la mobilità esterna del personale, prevedendo che la mobilità interna e l'assegnazione temporanea del dipendente ad altra Struttura sono disposte con atto del Direttore Generale, sentiti i Direttori delle Strutture interessate, e che il Consiglio di Amministrazione delibera i criteri e le modalità del comando o dell'assegnazione temporanea del personale INAF presso, tra l'altro, le Università;
- l'articolo 31, il quale disciplina la mobilità con le Università, prevedendo che il personale ricercatore, astronomo e tecnologo in servizio presso l'INAF può essere autorizzato ad assumere incarichi di insegnamento a contratto, ovvero incarichi di direzione di dipartimenti o centri di ricerca o lo svolgimento di attività di ricerca presso le istituzioni universitarie per periodi determinati, secondo modalità disciplinate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, e che, in attuazione dei commi 1 e 2, l'INAF può stipulare convenzioni con Università italiane ed estere per il conseguimento di obiettivi di comune interesse, con ripartizione dell'impegno annuo dell'interessato e dei relativi oneri economici nel rispetto del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca 27 novembre 2012, n. 24786;

VISTO il "**Regolamento per la gestione, tutela e valorizzazione della proprietà intellettuale e della incentivazione della innovazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica**", approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 1° settembre 2015, numero 55, modificato dal medesimo Organo con deliberazione del 19 luglio 2016, numero 81, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 9 dicembre 2016, numero 287;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 aprile 2024, numero 593, con il quale il Professor **Roberto RAGAZZONI** è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale di Astrofisica, a decorrere dalla data del predetto decreto e per la durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 30 aprile 2024, numero 636, con il quale il Dottor **Massimo DELLA VALLE** è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 30 aprile 2024 e per la durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 13 giugno 2024, numero 849, con il quale il Dottor **Lucio Angelo ANTONELLI** è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto

Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 13 giugno e per la durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 5 luglio 2024, numero 933, con il quale il Dottor **Andrea COMASTRI** è stato nominato componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dal 5 luglio e per la durata di un quadriennio;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca del 4 marzo 2025, numero 168, con il quale la Dottoressa **Grazia UMANA** è stata nominata componente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica a decorrere dalla data del predetto decreto per la durata di un quadriennio;

VISTA la Delibera del 25 ottobre 2024, numero 30, con la quale ai sensi dell'articolo 15, comma 4, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**", la dottoressa **Isabella PAGANO** è stata nominata quale Direttrice Scientifica dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" con decorrenza dal 1° novembre 2024;

VISTA la Delibera del 31 ottobre 2024, numero 37, con la quale ai sensi del combinato disposto dell'articolo 14, comma 1, secondo periodo, dello Statuto dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore e dell'articolo 15, commi 1 e 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" attualmente in vigore, è stato rinnovato l'incarico di Direttore Generale dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" conferito al Dottore Gaetano TELESIO con la Delibera del 3 febbraio 2020, numero 6, a decorrere dal 31 ottobre 2024 e fino al 23 gennaio 2027;

VISTA la Delibera del 29 gennaio 2025, numero 2, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha approvato il "**Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Istituto Nazionale di Astrofisica per il Triennio 2025-2027**";

VISTO altresì l'articolo 24 del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dell'Ente, in materia di "associati" all'INAF, richiamato dall'articolo 25 del medesimo Regolamento e dalle Linee Guida in esame quale presupposto per la costituzione delle Sezioni;

VISTO l'articolo 25 del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" dell'Ente "**Le sezioni dell'Ente istituite nelle Università o in altri Enti**" secondo il quale:

- "... L'INAF può istituire proprie "Sezioni" nelle Università o in altri Enti, qualora, nell'Ateneo o nell'Ente, presti servizio un numero di "associati", nominati ai sensi dell'articolo 24 del presente Regolamento, pari ad almeno cinque unità. Le "Sezioni" vengono istituite mediante apposita convenzione stipulata tra l'INAF e l'Ateneo o l'Ente interessato, previa consultazione dei Direttori delle Strutture di Ricerca che siano territorialmente limitrofe. Di norma, al docente o al ricercatore "associato" che svolge le funzioni di Responsabile della "Sezione" è conferito un incarico gratuito di ricerca. Il Responsabile della "Sezione" può partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Collegio dei

Direttori. In generale, la Sezione non dispone di un suo Centro di Spesa e gestisce gli eventuali finanziamenti assegnati dall'INAF tramite l'amministrazione dell'Ateneo o dell'Ente, nel rispetto di procedure e modalità definite nella Convenzione all'uopo stipulata, fatti salvi i casi di particolare rilevanza, per i quali si fa espresso rinvio al Regolamento in materia di amministrazione, finanza e contabilità...";

- *"... La Direzione Generale, di concerto con la Direzione Scientifica e il Collegio dei Direttori, definisce le regole che disciplinano il distacco, in forma transitoria, del personale di una Struttura di Ricerca presso le "Sezioni" istituite nelle Università o in altri Enti. Al personale di una Struttura di Ricerca che non sia distaccato presso una Sezione, ma che la frequenti per interessi di ricerca, si applicano, comunque, le disposizioni normative vigenti in materia di trattamento economico degli incarichi di missione, ivi comprese quelle che disciplinano il rimborso delle spese sostenute nel caso di utilizzo del mezzo proprio. L'insieme dei provvedimenti adottati dalla Direzione Generale, di concerto con la Direzione Scientifica e secondo le modalità innanzi specificate, che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "Disciplina per la gestione del personale distaccato presso le "Sezioni" istituite nelle Università o in altri Enti", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale. I provvedimenti adottati dalla Direzione Generale ai sensi del presente articolo devono formare, periodicamente, oggetto di comunicazione al Consiglio di Amministrazione...";*
- *"... Le modalità di istituzione e di funzionamento delle "Sezioni" nelle Università o in altri Enti vengono definite dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente e sentiti il Direttore Scientifico, il Direttore Generale ed il Collegio dei Direttori, ognuno nell'ambito di competenza che delimita le proprie funzioni consultive. Per le medesime finalità innanzi specificate e con la stessa procedura, il Consiglio di Amministrazione approva, inoltre, gli schemi delle convenzioni che devono essere stipulate con i singoli Atenei o Enti. L'insieme delle Delibere che disciplinano e/o modificano questa materia costituisce un fascicolo denominato "Disciplina della istituzione e del funzionamento delle "Sezioni" nelle Università o in altri Enti", predisposto e gestito a cura della competente articolazione organizzativa della Presidenza e pubblicato sul Sito Web Istituzionale...";*

VISTA

la proposta del Presidente dello **"Istituto Nazionale di Astrofisica"** di **"Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università"**;

VISTO

in particolare il paragrafo **"Definizione e finalità"** secondo il quale **"...le Sezioni INAF presso le Università sono unità operative decentrate dell'Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), istituite in sedi universitarie con le quali sussistano collaborazioni scientifiche e formative..."** e che perseguono le seguenti finalità:

- **"... promuovere la collaborazione tra INAF e Università nelle attività di ricerca, sviluppo tecnologico, alta formazione e terza missione..."**;
- **"... rafforzare l'interazione tra la rete delle Strutture INAF e i Dipartimenti universitari nei settori dell'astronomia, dell'astrofisica,**

della cosmologia, delle scienze planetarie, del calcolo avanzato, dello sviluppo di strumentazione e, più in generale, di tutte le aree di ricerca e innovazione scientifica perseguite dall'INAF...";

- *"... ottimizzare l'impiego congiunto di risorse umane, infrastrutturali e strumentali...";*
- *"...favorire la mobilità, la valorizzazione e l'integrazione del personale scientifico e tecnico...";*

VISTO

inoltre il paragrafo 3.1 che individua i seguenti requisiti per l'istituzione di una Sezione INAF presso le Università:

- *"...una collaborazione scientifica già in essere tra una Struttura INAF e il Dipartimento universitario ospitante ...";*
- *"...la presenza strutturale presso la sede universitaria di almeno cinque unità di personale associato INAF, ai sensi dell'art. 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento; ...";*
- *"...l'interesse strategico, condiviso da INAF e Università, alla formalizzazione di un'unità operativa congiunta, quale strumento volto a rafforzare la cooperazione scientifica ...";*

VISTO

altresì il medesimo paragrafo 3.1, secondo il quale le Sezioni INAF presso le Università "...sono istituite in città prive di Strutture di Ricerca dell'INAF (quali Osservatori o Istituti), al fine di favorire una più ampia diffusione territoriale delle attività scientifiche e formative dell'Ente...", mentre, nel caso di Università aventi sede in città in cui è già presente una Struttura di Ricerca INAF, le forme di collaborazione scientifica e formativa sono disciplinate mediante specifiche convenzioni o accordi attuativi, che non comportano l'istituzione di una Sezione e restano estranei all'ambito di applicazione delle Linee Guida;

VISTO

il paragrafo 3.2 che individua la seguente procedura per l'istituzione di Sezioni INAF presso Università:

- una *"... proposta formale presentata dalla Direzione della Struttura INAF promotrice al Presidente INAF, firmata dalla Rettore o Rettore dell'Ateneo o da chi delegato..."* corredata, tra gli altri documenti, della bozza di **"Convenzione Quadro"** con l'Università;
- *"... approvazione della proposta e dello schema di Convenzione Quadro da parte del Consiglio di Amministrazione dell'INAF...";*
- *"... stipula della Convenzione Quadro, a firma del Presidente INAF e chi di competenza per l'Università, previa consultazione dei Direttori delle Strutture INAF territorialmente limitrofe...";*

VISTO

il paragrafo 4 **"Funzionamento"** che disciplina la **"Organizzazione"**, le **"Attività"**, il **"Personale"** e le **"Risorse e Gestione"** e in particolar modo che:

- *"... ogni Sezione è affidata a un Responsabile. Il Responsabile di Sezione è individuato dal Direttore Scientifico INAF, su indicazione del Direttore della struttura Universitaria di riferimento, tra il personale universitario associato all'INAF ovvero tra il personale INAF afferente alla Sezione, sentito il Direttore della struttura Universitaria di riferimento...";*
- *"... il Responsabile di Sezione è formalmente nominato, rispettivamente, con Decreto del Presidente INAF, ai sensi*

dell'articolo 24 del Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, con incarico gratuito di ricerca, ovvero direttamente nominato dal Presidente dell'INAF...";

- "... il personale di una Struttura di Ricerca INAF può svolgere, in via temporanea, le proprie mansioni presso le Sezioni INAF costituite nelle Università, mantenendo lo stato giuridico e il trattamento economico di appartenenza...";
- "... il distacco temporaneo presso le Sezioni INAF non modifica l'afferenza del personale alla Struttura di Ricerca INAF di provenienza. La gestione amministrativa del personale INAF operante presso le Sezioni resta a carico della Struttura di Ricerca di provenienza, secondo la disciplina interna vigente dell'Ente...";
- "... di norma la Sezione non costituisce oneri aggiuntivi per l'INAF; sono tuttavia possibili convenzioni onerose qualora ritenute rispondenti agli interessi dell'Ente e approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF...";

VISTO

il paragrafo 5 che stabilisce che la "**Convenzione Quadro**" tra lo "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" e l'Università per l'istituzione di Sezioni INAF ha una durata di cinque anni, rinnovabile previo accordo tra le parti, e che le Sezioni sono sottoposte a verifiche periodiche, con cadenza almeno triennale, dello stato di attuazione della suddetta "**Convenzione Quadro**";

VISTO

il paragrafo 6 che regola le disposizioni transitorie e in particolar modo che:

- "... le Sezioni INAF presso le Università istituite sulla base di convenzioni già in essere alla data di entrata in vigore delle presenti Linee guida continuano a operare secondo le disposizioni previste dalle rispettive convenzioni fino alla loro naturale scadenza...";
- "... alla scadenza delle convenzioni di cui al comma precedente, l'eventuale prosecuzione delle attività della Sezione sarà subordinata alla stipula di una nuova Convenzione Quadro, redatta in conformità alle presenti Linee guida...";

VISTO

infine il paragrafo 7 "**Disposizioni finali**", secondo il quale le Linee Guida costituiscono il quadro di riferimento per l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università e le eventuali deroghe alle disposizioni ivi contenute devono essere approvate dal Consiglio di Amministrazione dell'INAF;

CONSIDERATA

pertanto, la necessità di dare attuazione all'articolo 25 del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**" limitatamente alla istituzione e al funzionamento delle Sezioni dello "**Istituto Nazionale di Astrofisica**" presso le Università;

DATO ATTO

che le Linee Guida in esame non incidono sulle competenze attribuite alla Direzione Generale dall'articolo 25, comma 2, del "**Regolamento di Organizzazione e Funzionamento**", la quale, di concerto con la Direzione Scientifica e il Collegio dei Direttori, definisce le regole che disciplinano il distacco, in forma transitoria, del personale delle Strutture di Ricerca presso le Sezioni, confluenti nell'apposito fascicolo denominato "Disciplina per la gestione del personale distaccato presso le Sezioni istituite nelle Università o in altri Enti";

- DATO ATTO** altresì che la disciplina delle Sezioni istituite presso Enti diversi dalle Università, pure contemplata dall'articolo 25 del **"Regolamento di Organizzazione e Funzionamento"**, resta riservata a separato e successivo provvedimento;
- CONSIDERATO** che il **"Collegio dei Direttori"** delle **"Strutture di Ricerca"** ha espresso in merito **"parere favorevole"**;
- PRESO ATTO** che le presenti **"Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università"** non comportano, di per sé, oneri finanziari per lo **"Istituto Nazionale di Astrofisica"**;
- DATO ATTO** che le eventuali convenzioni onerose ammesse dal paragrafo 4.4 delle Linee Guida saranno approvate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione nei limiti delle disponibilità del bilancio dell'Ente;
- PRESO ATTO** di quanto emerso del corso del dibattito e degli esiti della votazione;
- ATTESA** pertanto, la necessità di provvedere,

DELIBERA

All'unanimità dei presenti

Articolo 1. Di approvare le **"Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università"**, il cui testo è allegato alla presente Delibera per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 2. Di autorizzare l'immediata pubblicazione delle **"Linee Guida per l'istituzione e il funzionamento delle Sezioni INAF presso le Università"** come approvate ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 1, sul **"Sito Web Istituzionale"** dell'Ente, nella sezione **"Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali"**.

Articolo 3. Di stabilire che le **"Linee Guida"** approvate ai sensi del precedente articolo 1 entrano in vigore il giorno successivo a quello della loro pubblicazione sul **"Sito Web Istituzionale"** dell'Ente.

Roma, 28 luglio 2026

Il Segretario
Maria Franca Partipilo
(firmato digitalmente)

Il Presidente
Roberto Ragazzoni
(firmato digitalmente)